

A.G.C. 01 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale - **Deliberazione n. 1250 del 15 luglio 2009**
– **Legge 31 gennaio 1994, n. 97 e Legge Regionale 4 novembre 1998, n. 17. Fondo Nazionale per la Montagna anno 2008. Acquisizione di risorse nel bilancio per l'esercizio finanziario 2009 ai sensi dell'art. 29, comma 4, lettera a), della Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7.**

Premesso:

- o che il Consiglio Regionale, con legge regionale n. 2 del 19/01/2009, pubblicata sul B.U.R.C. n. 5 del 26/01/2009, ha approvato il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011;
- o che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 261 del 23/02/2009, ha approvato il bilancio gestionale 2009 ai sensi dell'art. 21 della Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7;

Rilevato:

- o che la legge 31 gennaio 1994, n. 97 detta norme, definite dalla stessa principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della costituzione, tese a salvaguardare ed a valorizzare le zone montane ai sensi dell'articolo 44 della costituzione;
- o che l'art. 2 della citata legge 31 gennaio 1994, n. 97:
 - al comma 1, istituisce presso l'attuale Ministero dell'Economia e delle Finanze il Fondo nazionale per la Montagna destinato a finanziare gli interventi speciali per la montagna;
 - al comma 5, così come novellato dall'art. 2 della legge 27 dicembre 2004, n. 309, prevede che i criteri di ripartizione del Fondo Nazionale per la Montagna tra le regioni e le province autonome sono determinati con deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (C.I.P.E.), sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro per gli Affari Regionali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali;

Atteso:

- o che la legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2008) all'art. 2, comma 40, ha previsto, per l'anno 2008, uno stanziamento del Fondo Nazionale per la Montagna pari ad € 50.000.000,00;
- o che, il C.I.P.E., con deliberazione n. 119 del 18/12/2008, registrata in data 22/04/2009, e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14/05/2009, ha approvato il piano di riparto di seguito indicato:

N.	Regione/ Provincia	Quota di Riparto 2008	Importo
1	Piemonte	7,464	3.732.000,00
2	Valle d'Aosta	1,387	693.500,00
3	Lombardia	6,641	3.320.500,00
4	Bolzano	4,276	2.138.000,00
5	Trento	3,55	1.775.000,00
6	Veneto	2,846	1.423.000,00
7	Giulia	1,897	948.500,00
8	Liguria	2,916	1.458.000,00
9	Emilia-Romagna	4,861	2.430.500,00
10	Toscana	5,715	2.857.500,00
11	Umbria	3,841	1.920.500,00
12	Marche	2,897	1.448.500,00

N.	Regione/ Provincia	Quota di Riparto 2008	Importo
13	Lazio	4,864	2.432.000,00
14	Abruzzo	4,492	2.246.000,00
15	Molise	1,999	999.500,00
16	Campania	7,065	3.532.500,00
17	Puglia	3,525	1.762.500,00
18	Basilicata	4,495	2.247.500,00
19	Calabria	9,087	4.543.500,00
20	Sicilia	7,303	3.651.500,00
21	Sardegna	8,879	4.439.500,00
Totale		100,00	50.000.000,00

Considerato:

- o che le somme in questione non risultano iscritte nel bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario e che è necessario procedere alla relativa acquisizione;
- o che la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 29, comma 4, lettera a), della Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7, è autorizzata ad adeguare le previsioni di entrata all'andamento degli accertamenti e delle riscossioni con contestuale iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;

Ritenuto:

- o che a tanto si possa provvedere iscrivendo in termini di competenza e di cassa nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009:
 - nella U.P.B. della entrata n. 12.42.82, denominata "Assegnazioni statali in c/capitale", la somma di € 3.532.500,00;
 - nella U.P.B. della spesa n. 2.5.12, denominata "Interventi sulle zone montane", la medesima somma di € 3.532.500,00;
- o che, ai fini gestionali, le risorse di cui sopra vanno a costituire lo stanziamento dei seguenti capitoli del Bilancio gestionale 2009:
 - nello stato di previsione della entrata al cap. 467 (U.P.B. 12.42.82), denominato "Fondo Nazionale per la Montagna (l. 31.1.94 n. 97)", per € 3.532.500,00;
 - nello stato di previsione della spesa al cap. 2802 (U.P.B. 2.5.12), denominato "Fondo per la Montagna (legge 31.01.1994 n. 97; l.r. 17/98)", per € 3.532.500,00;

Vista la Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7;

Propongono, e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. iscrivere, ai sensi dell'art. 29, comma 4, lettera a), della Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7, in termini di competenza e di cassa nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009:
 - nella U.P.B. della entrata n. 12.42.82, denominata "Assegnazioni statali in c/capitale", la somma

- di € 3.532.500,00;
- nella U.P.B. della spesa n. 2.5.12, denominata "Interventi sulle zone montane", la medesima somma di € 3.532.500,00;
2. iscrivere, ai fini gestionali, le risorse di cui sopra sui seguenti capitoli del Bilancio gestionale 2009 di responsabilità del Settore 05 – Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi dell'AGC 01 – Gabinetto di Presidenza:
- nello stato di previsione della entrata al cap. 467 (U.P.B. 12.42.82), denominato "Fondo Nazionale per la Montagna (l. 31.1.94 n. 97)", per € 3.532.500,00;
 - nello stato di previsione della spesa al cap. 2802 (U.P.B. 2.5.12), denominato "Fondo per la Montagna (legge 31.01.1994 n. 97; l.r. 17/98)", per € 3.532.500,00;
3. inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività alle Aree Generali di Coordinamento 08, Bilancio Ragioneria e Tributi, e 01, Gabinetto di Presidenza, ai Settori proponenti, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul B.U.R.C.;
4. inviare, altresì, copia del presente provvedimento al Tesoriere Regionale ed al Consiglio Regionale, ai sensi dell'art. 29, comma 8, della Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7.

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino